

Alla luce di questi principi, è utile fornire agli operatori una possibile schema di questo al CTU.

①

"Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro tecnici, assunte informazioni e acquisita documentazione anche da terzi (nel rispetto dell'art.198 cpc), quantifichi il Ctu - sulla base degli estratti conto emessi dall'Istituto convenuto, prodotti dalle parti ed evidenzianti una serie di versamenti da parte della fallita, nonché dell'ulteriore documentazione di supporto - le rimesse revocabili, e cioè quelle che siano avvenute nel periodo - e che rivestano carattere solutorio (anche se compiute dalla Banca stessa o da terzi) e, in particolare nell'ipotesi di conti affidati, quelle che siano andate a coprire esposizioni superiori all'affidamento (intendendosi per tale quello solo relativo ad aperture di credito in c/c, esclusi gli affidamenti - concessi per l'utilizzo di altre linee di credito); con la precisazione che il CTU dovrà effettuare i conteggi di cui sopra separatamente per le due distinte ipotesi che si debba tener conto degli affidamenti che la banca allega di aver concesso (con esclusione del c.d. castelletto di sconto), ovvero alternativamente che di tali affidamenti debba non tenersi conto; e che, ai fini sopraindicati, egli dovrà assumere il saldo disponibile, secondo i seguenti criteri:

a. relativamente alle operazioni di accredito, considerando la data contabile, ossia quella di registrazione, per i versamenti in contanti, anche

a titolo di anticipazione, per gli accrediti di assegni circolari emessi dalla stessa banca, per gli accrediti di assegni bancari tratti sulla stessa succursale ove è acceso il c/c, nonché per gli accrediti di giroconti da altri conti dello stesso correntista, di bonifici e di interessi attivi, e per tutti i titoli in relazione ai quali risulti che la Banca abbia effettuato l'incasso immediato per conto del correntista (come per gli assegni od altri titoli girati alla Banca con girata piena), invece consideri la data di valuta per i versamenti degli altri assegni o degli altri titoli non ad incasso immediato (cioè girati per l'incasso), per gli accrediti di effetti e per gli accrediti di anticipi di varia natura (fatture, anticipi all'esportazione, etc);

b. relativamente alle operazioni di addebito, considerando la data contabile, ossia quella di registrazione, per i prelevamenti in contanti o a mezzo assegni, per i richiami di assegni e/o di effetti, per le disposizioni di pagamento, per i giroconti da altri conti del medesimo correntista, per i bonifici e per gli addebiti di spese bancarie, di interessi e di competenze;

c. con riferimento alle operazioni effettuate nella stessa giornata, considerando effettuate per prime le operazioni di accredito rispetto a quelle di addebito.

d. qualora nello stesso periodo considerato siano state effettuate sia operazioni a disponibilità differita che operazioni a disponibilità immediata, compia un'interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione posta in essere.

Indichi il CTU l'ammontare delle rimesse riferite ad accrediti di effetti non andati a buon fine nonché l'entità delle partite c.d. bilanciate, ossia di quelle operazioni per le quali sia accertata una consequenzialità e contestualità logica e finalistica tra rimessa e prelievo.

Dica inoltre l'entità delle rimesse eseguite dopo l'eventuale revoca del fido o dopo la chiusura del conto o, comunque (anche se il fido non è stato revocato e il conto non è stato chiuso), non seguite da ulteriore movimentazione in uscita.

Dica per mezzo di quali operazioni si siano comunque, anche indirettamente, estinte precedenti passività".